

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--------------|---|
| (RM) MASSERA | Presidente |
| (RM) SIRENA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) NERVI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 13/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto con la resistente, in data 28.03.2006, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, in n. 120 rate mensili dell'importo di € 256,80 cadauna, a fronte di un importo mutuato lordo pari ad euro 30.816,00.
2. Successivamente, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del rapporto, dopo aver pagato la rata n. 49.
3. In sede di conteggio estintivo, l'intermediario riconosceva alla parte ricorrente euro 195,25 a titolo di rimborso oneri gestionali.
4. Con ricorso del 22.03.2016, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* di commissioni pagate e non maturate per una somma pari a euro 3.747,69 (di cui euro 513,60 da imputarsi a n. 2 quote insolte non rimborsate) oltre interessi legali. Veniva, altresì, il rimborso delle spese di assistenza professionale, da quantificarsi equitativamente.

5. Parte resistente non depositava le proprie controdeduzioni, anche in virtù della cessazione della propria attività successivamente alla proposizione del ricorso, con cancellazione dall'elenco speciale ex art. 107 TUB (ante d.lgs. 141/2010).

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito illustrate, nonostante l'intervenuta cancellazione dell'intermediario resistente dall'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. A tale precipuo riguardo, pare il caso di richiamare l'orientamento già espresso in da questo Arbitro, secondo cui "la Banca d'Italia con provvedimento interno del 2011 ha chiarito che il criterio di determinazione dell'ammissibilità del ricorso è quello della sussistenza della qualifica alla data della domanda. In altri termini, ciò che si richiede è che alla data di presentazione del ricorso l'intermediario convenuto sia iscritto all'albo di cui agli artt. 106 e 107 TUB, dovendosi nel caso contrario concludere per l'inammissibilità del ricorso" (Collegio Roma, dec. n. 6678/2015).

2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

3. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di



computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014;).

5. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario è tenuto a corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve quantificarsi come di seguito riportato in tabella:

| rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-----------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| <i>Commissioni bancarie</i> | | | | 2.003,40 | 1.185,35 | 195,25 | 990,10 |
| <i>Commissioni agente</i> | | | | 308,16 | 182,33 | 0,00 | 182,33 |
| <i>Oneri Assicurativi</i> | | | | 3.484,89 | 2.061,89 | | 2.061,89 |
| Totale | | | | | | | 3.234,32 |

Non merita, invece, accoglimento la domanda di rimborso di n. 2 quote insolute, non avendo il ricorrente prodotto evidenza dell'avvenuto addebito di tali somme.

Del pari, non potrà essere accolta la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in quanto nel caso di specie non si ravvisano elementi da cui far discendere la necessità di tale assistenza, anche in assenza di prova documentale in merito all'effettività di tali spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.234,32 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA